



# **REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI DI ARPAL UMBRIA**

Art. 3 del DL 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nell'Agenzia regionale delle politiche attive del lavoro della regione Umbria delle progressioni verticali di cui all'art. 52, c.1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, perseguendo la valorizzazione del personale ed il riconoscimento del merito.
2. La progressione verticale tra le categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure selettive di tipo comparativo.
3. ARPAL Umbria, al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e fatta salva una quota di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, come determinate nei piani dei fabbisogni di personale, procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo.
4. L'accesso alla categoria superiore a seguito di selezione verticale comporta l'inquadramento nella posizione economica iniziale della stessa categoria.

## **Art. 2 Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare alle procedure di progressione verticale i dipendenti in servizio di ruolo assunti da ARPAL Umbria con contratto di lavoro a tempo indeterminato, destinatari del CCNL del comparto Funzioni locali, appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione, che abbiano maturato un'anzianità minima di 36 mesi in una pubblica amministrazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore e/o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella categoria immediatamente inferiore o in categoria equivalente in una pubblica amministrazione e siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

- Alle selezioni per la categoria B3 possono partecipare i dipendenti inquadrati nella categoria B1;
- alle selezioni per la categoria C possono partecipare i dipendenti inquadrati nella categoria B3;
- alle selezioni per la categoria D possono partecipare i dipendenti inquadrati nella categoria C.

2. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno, richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale, sono i seguenti:

- per la categoria "B": scuola dell'obbligo/diploma di istruzione secondaria di primo grado/scuola media inferiore;
- per la categoria "C": diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
- per la categoria "D": diploma universitario (DU), laurea triennale (L), diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) ed eventuale abilitazione professionale.

Per alcuni particolari profili, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni e relative competenze tecnico-professionali, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo di studio universitario, anche di II livello e/o la relativa abilitazione professionale.

Per la progressione verticale verso la categoria B.3 è richiesto, nell'ambito dei requisiti generali di cui ai precedenti punti 1. e 2. del presente articolo, il possesso di esperienza lavorativa di almeno due anni maturata nell'esercizio di funzioni attinenti al posto da ricoprire.

### **Art. 3** **Bandi di selezione**

1. I bandi di selezione, predisposti dal Servizio competente in materia di personale e adottati con provvedimento del Direttore, sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni nel sito internet istituzionale dell'Ente.
2. L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato con provvedimento del Direttore dopo la scadenza del bando originario.
3. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando originario.
4. Nel bando di selezione vengono individuati l'area/famiglia professionale e il relativo numero dei posti oggetto della selezione.

### **Art. 4** **Elementi di valutazione della procedura comparativa**

1. Costituiscono elementi di comparazione:
  - a) la valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;
  - b) l'assenza di provvedimenti disciplinari;
  - c) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio anche ulteriori, rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione;
  - d) il possesso di incarichi di elevata professionalità, di direzione o coordinamento.

### **Art. 5** **Punteggi**

1. Il bando di indizione delle progressioni verticali dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla progressione alla categoria superiore, l'attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 100, come di seguito indicato:

a) valutazione positiva della performance: media delle ultime tre valutazioni del dipendente conseguite antecedentemente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, per le performance raggiunte nella categoria immediatamente inferiore a quello oggetto della selezione. Indipendentemente dalla fascia di merito, le singole valutazioni oggetto del calcolo della media devono avere un punteggio non inferiore a 80/100. Il punteggio viene attribuito, fino ad un massimo di **punti 27**, in base alla seguente tabella:

<b>MEDIA TRIENNALE</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUITO</b>
100	27
Maggiore di 95,00 e minore di 100	22
Maggiore di 90,00 e fino a 95,00	16
Maggiore di 85,00 e fino a 90,00	10
Maggiore di 80,00 e fino a 85,00	4
Minore o uguale a 80,00	Zero

Nel caso in cui un elemento della media triennale è inferiore a 80/100 il punteggio attribuito è pari a zero.

b) assenza di provvedimenti disciplinari ai sensi del vigente CCNL del comparto Funzioni locali, nell'ultimo biennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, **punti 2**;

c) possesso di titoli e competenze professionali e di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria e attinenti al profilo oggetto di selezione, per un punteggio massimo di **punti 64**, come di seguito indicato:

c.1) titoli di servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D.lgs. n.165/2001, eccedenti il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 1,25 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 20, prestati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;

c.2) corsi di formazione/aggiornamento professionale aventi attinenza con il profilo professionale da ricoprire, svolti nell'ultimo quinquennio, con rilascio di attestato finale di idoneità da parte di Ente riconosciuto con attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 10:

durata da 8 a 14 ore, punti 0,75;

durata da 15 a 30 ore, punti 1,25;

durata da 31 a 58 ore, punti 2

durata oltre 59 ore, punti 3;

c.3) pubblicazioni e docenze in materie attinenti alla qualifica professionale/profilo: punti 1 per ogni titolo posseduto, fino ad un massimo di punti 3;

c.4) superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri enti, per la stessa categoria oggetto della selezione: 0,50 punti per ciascuna idoneità, fino ad un massimo di 1 punto;

c.5) competenze professionali maturate attraverso attività lavorative in ambiti/settori di intervento attinenti: punti 5 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 20; sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;

c.6) massimo 10 punti per titoli di studio attinenti, anche ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria, così suddivisi:

- **per posti di categoria "D":**

- punti 7 per voto pari a 110/110 e lode (o 100/100 e lode) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 4 per voto da 105 a 110/110 (o da 95 a 100/100) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 2 per possesso ulteriore rispetto a quello previsto per l'ammissione del diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);
- punti 1,5 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, Master di II livello (DM 270/2004), punti 0,75 per ogni Diploma di specializzazione (DS), Master universitario di I livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di punti 3;
- massimo punti 2 per abilitazioni e/o qualificazioni all'esercizio professionale attinenti (punti 1 per ogni titolo posseduto);

- **per posti di categoria "C":**

- punti 7 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;

- punti 4 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
  - punti 3 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
  - punti 2 per diploma universitario (DU) o laurea triennale (L);
  - punti 3 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale);
  - punti 1 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, Master di II livello (DM 270/2004), punti 0,75 per ogni Diploma di specializzazione (DS), Master universitario di I livello (DM 270/2004), abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente, fino ad un massimo di punti 1;
- **per posti di categoria "B3":**
    - punti 8 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo di studio;
    - punti 6 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo di studio;
    - punti 4 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo di studio;
    - punti 2 per diploma universitario (DU) o laurea triennale (L);
    - punti 3 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale);
    - punti 1 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, Master di II livello (DM 270/2004), punti 0,75 per ogni Diploma di specializzazione (DS), Master universitario di I livello (DM 270/2004), abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente, fino ad un massimo di punti 1;

d) numero e tipologia di incarichi di elevata professionalità, di direzione o coordinamento formalmente attribuiti, non valutati nelle tipologie precedenti: fino ad un massimo di **punti 7**, ponderati sulla base della tipologia e complessità degli incarichi medesimi.

## **Art. 6**

### **Commissione esaminatrice**

1. La commissione esaminatrice, nominata con atto del Direttore di ARPAL, è composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, anche eventualmente scelto tra professionalità esterne all'Agenzia. E' prevista la presenza di un segretario verbalizzante.
2. Al termine dei lavori, la Commissione trasmette i verbali e la relativa documentazione al Servizio competente in materia di personale.

## **Art. 7**

### **Formazione della graduatoria finale**

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il più giovane di età.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
3. La graduatoria e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del dirigente competente in materia di personale.
4. Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
5. Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto Funzioni locali vigente.

## **Art. 8**

### **Revoca della selezione**

1. L'Agenzia, con provvedimento del Direttore, può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale.
2. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

## **Art. 9**

### **Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia di procedure concorsuali contenute nel regolamento vigente dell'Agenzia e alle disposizioni normative e contrattuali in vigore.